



Vademecum FEDERKOMBAT

ASSEMBLEE ORDINARIE ELETTIVE

ORGANISMI TERRITORIALI – COMITATI REGIONALI

Assemblea Regionale

1. Art.48.8 L'Assemblea è convocata a mezzo avviso pubblicato sul sito internet del proprio Comitato e spedito per raccomandata o pec agli indirizzi indicati all'atto dell'affiliazione almeno 30 giorni prima del giorno dell'effettuazione ai sensi dell'art. 48.4. A tal fine i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza.
2. Art.48.13 – Possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto anche gli altri affiliati della Regione.
3. Art.48.15 -Per la costituzione, la direzione, la validità, la partecipazione all'Assemblea Regionale, per il diritto e l'esercizio del voto, nonché per le modalità di deliberazioni della Assemblea stessa valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per l'Assemblea Nazionale.

Assemblea Costituente per Nuovo Comitato

1. Art.48.6 - Per i Comitati Regionali di nuova costituzione, l'Assemblea viene convocata dal Presidente Federale.
2. In caso di prima assemblea per la costituzione del primo comitato il sito di riferimento è quello nazionale
3. Art.48.13 – Possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto anche gli altri affiliati della Regione.

Requisiti:

1. Art.21.2 - L'Assemblea è composta dalle Società affiliate di cui al punto 4) aventi diritto di voto ciascuna rappresentata dal suo Presidente o componente in carica del Consiglio Direttivo societario, delegato dal presidente stesso, dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici.
2. Hanno diritto di voto le Associazioni e le Società che risultano **iscritte al Registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI** o che siano Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi dell'art. 6 della legge 78/2000, **nonché che abbiano maturato un'anzianità minima d'affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione con le condizioni previste dall'articolo 21.3 dello Statuto Federale e dalle Delibere del Coni.**
3. Art. 48.12 I criteri di attribuzione del diritto di voto e di validità delle deliberazioni sono quelli indicati per l'Assemblea Nazionale.

Rappresentanti Tecnici e Atleti:

1. La partecipazione, con diritto di voto, è altresì riconosciuta ai rappresentanti di atleti e tecnici eletti dagli atleti e tecnici maggiorenni, in possesso di cittadinanza italiana e regolarmente tesserati per l'anno di celebrazione dell'assemblea in seno alla propria società e in attività. I Rappresentanti Tecnici e Atleti non possono essere portatori di alcuna delega e ad essi è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante a una sola delle categorie per le quali risulta tesserato. (Art.21.7 – 21.8 – 21.12);
2. Le società devono, quindi, procedere, al proprio interno alla elezione del rappresentante degli atleti e dei tecnici inviando in segreteria il verbale per la registrazione al Tesseramento Online, vedasi norma su Guida 2020/2021, entro 15 giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea, se non fatto in precedenza in occasione dell'Assemblea Nazionale Elettiva. Gli eletti devono risultare tesserati nelle categorie che rappresentano ed essere in attività.
3. Nel caso in cui, in sede di assemblea, non sia rappresentata la componente atleti e o tecnici di una società, la relativa quota di voti non può essere esercitata dal Presidente della società, né da alcun altro tesserato.
4. I rappresentanti di atleti e tecnici non possono portare delega ma, in caso di impedimento, possono essere sostituiti, in qualità di supplenti, da coloro che seguono nella graduatoria dell'elezione interna della società di appartenenza (Art. 21.13), sempre se risultanti da comunicazione depositata.



Validità dell'Assemblea:

1. Art. 47.1 Il Consiglio Federale istituisce il Comitato Regionale nella regione in cui vi siano almeno 10 affiliati con diritto di voto in regola di affiliazione.
2. Art. 47.2 Qualora il numero degli affiliati dovesse ridursi al di sotto delle dieci unità, il Consiglio Federale delibererà lo scioglimento del Comitato Regione e provvederà a nominare un Delegato Regionale.
3. Art.47.5 L'istituzione di un nuovo Comitato Regionale ha effetto immediato dopo la delibera del Consiglio.
4. Art. 23.1 - L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, successiva almeno di un'ora, indipendentemente dal numero degli aventi diritto a voto, restando inteso che, con esclusivo riferimento alle assemblee elettive, il quorum costitutivo in seconda convocazione non può essere inferiore al 20% (venti per cento) delle società aventi diritto di voto..
5. Art. 23.1 bis I quorum costitutivi di cui al comma precedente sono calcolati sul numero delle società presenti o delegate ove previsto, con esclusione di atleti e tecnici e non sul numero dei voti.
6. Art.23.5 - Le elezioni elettive devono avvenire mediante votazione a scrutinio segreto (omissis) – in cabina o in luogo isolato.
7. All'Assemblea regionale partecipano inoltre senza diritto di voto gli altri affiliati, le nuove società e i gruppi aggregati che risultano affiliati e tesserati per l'anno di celebrazione dell'Assemblea, altresì su invito il Presidente federale e gli altri componenti secondo il disposto dell'art.42 comma 11 dello statuto federale (Art.48.13).
8. È preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione, comprese le sanzioni che escludono la partecipazione all'Assemblea, nonché coloro i quali non abbiano adempiuto all'obbligo del pagamento quote di affiliazione o di tesseramento. (Art.21.4).
9. Nelle Regioni con meno di 50 Società Votanti non è prevista nessuna delega esterna, ossia il Presidente di società può dare mandato, in caso di sua impossibilità, solo ad un proprio Consigliere di Società e non ad Altro Affiliato (Art. 48.3).
10. I candidati alle cariche elettive e i componenti del Consiglio Federale non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.
11. Art.22.9 - Avverso l'errata o omessa attribuzione del diritto di voto, è consentita impugnazione entro 7 giorni dalla pubblicazione (omissis).

Candidature:

1. Coloro che, in possesso dei requisiti previsti, intendono candidarsi alle cariche regionali, come da Art. 69, devono presentare la propria candidatura almeno 10 giorni prima dell'Assemblea alla segreteria regionale (Art.68.2). Nel caso di prima Assemblea per la costituzione di un nuovo Comitato presso la Segreteria Nazionale.
2. Art.67.3 Gli aspiranti alle cariche elettive federali devono essere regolarmente tesserati al momento del deposito della candidatura e dell'elezione (omissis).
3. Le cariche elettive federali regionali sono le seguenti e vengono elette con schede separate (art.49.1):
 - a) Presidente Regionale nr.1;
 - b) Consiglieri in quota Affiliati nr. 2;
 - c) Consiglieri in quota Tecnici nr. 1;
 - d) Consiglieri in quota Atleti nr. 1;Segue poi la nomina di un Vicepresidente a cura del nuovo Consiglio nella prima riunione utile.
4. Le candidature alla Presidenza di organi territoriali devono essere presentate da almeno 3 aventi diritto di voto; le candidature di rappresentanti di Affiliati, Atleti e Tecnici per i Consigli di organi territoriali devono essere presentate da due esponenti delle rispettive categorie nel territorio se gli Affiliati aventi diritto al voto sono più di 15 (non necessita nelle regione con meno di 15 società votanti);
5. I rappresentanti dovranno presentare, in sede di verifica poteri, la documentazione comprovante il diritto di partecipazione all'Assemblea. I Dirigenti, gli Atleti ed i Tecnici aventi diritto di partecipazione dovranno essere in regola con qualsiasi pendenza relativa ad affiliazione, tesseramento, tasse federali, ammende od altro, i cui termini di pagamento siano scaduti alla data dell'Assemblea;
1. Tutti i candidati alle cariche elettive federali periferiche devono essere residenti nella regione di pertinenza. La candidatura non è ammessa, da parte del medesimo soggetto, a più di una carica federale. Tutte le cariche elettive federali periferiche sono onorifiche;
I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali non possono svolgere più di tre mandati.



2. 74 bis 2 I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali della Federazione in carica alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 8, e che in tale data avevano già raggiunto il limite di cui all'art. 26.15 del presente Statuto possono svolgere se eletti un ulteriore mandato.
3. Le liste saranno compilate in ordine alfabetico e alle stesse sarà data pubblicità.

Note :

- 1) I rappresentanti delle Società dovranno presentare, all'atto della verifica dei poteri la dichiarazione sottoscritta dal Presidente della Società interessata attestante l'avvenuta elezione del rappresentate Atleta e Tecnico se non precedentemente registrata nel Tesseramento Online;
- 2) E' vietato il cumulo di qualifiche ai fini dell'esercizio del diritto di voto. Laddove, nell'ambito dell'attività federale, il tesserato fosse in possesso di diverse qualifiche (ad es. atleta/tecnico), potrà votare esercitando solo una di dette qualifiche;
- 3) Si raccomanda di portare con sé un documento di identità valido per il riscontro delle firme.

Nota Conclusiva

Per quanto non contemplato vigono le norme contenute nello Statuto (gli articoli ivi richiamati si riferiscono allo Statuto Federale) e nel Regolamento Organico FEDERKOMBAT, nonché le norme previste dal Coni e le normative di legge in vigore.